

DISPOSIZIONI IN CORSO DI APPLICAZIONE CONSULSPED SRL /CAD EUROPA SRL

Scarica la newsletter di marzo 2025 in formato PDF

Per consultazione guardare il sito internet www.consulsped.com o contattarci

17 marzo 2025

Argomenti:

1. Entrata in vigore dei dazi degli Stati Uniti su prodotti di alluminio e acciaio
2. Russia e nuove sanzioni dell'UE
3. Nuove regole per l'indicazione del mezzo alla partenza nelle dichiarazioni di transito unionale interno T2
4. Prego verificare la ricezione newsletter CONSULSPED/CAD EUROPA
5. Per visualizzare loghi e immagini

1. Entrata in vigore dei dazi degli Stati Uniti su prodotti di alluminio e acciaio

Vi trasmettiamo la notizia di Confindustria Veneto Est, sull'entrata in vigore, dal 12 marzo 2025, dei dazi sulle importazioni di prodotti del capitolo 73 e 76.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Dazi Usa capitoli 72 e 73 alluminio e acciaio](#)

Consulta la news nel sito:

[ENTRATA IN VIGORE DEI DAZI DEGLI STATI UNITI SU PRODOTTI DI ALLUMINIO E ACCIAIO | Consulsped Srl](#)

2. Russia e nuove sanzioni dell'UE

Vi trasmettiamo, in allegato, le slides elaborate dalla Studio Legale Padovan, specializzato nel Commercio Internazionale, per il webinar del 3 marzo 2025 sul 16° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia e il ritorno della politica daziaria degli USA.

Inoltre, la notizia di Confindustria Veneto Est sull'argomento.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Slides Studio Padovan](#)

[Allegato 2: Notizia Confindustria Veneto Est Russia](#)

Consulta la news nel sito:

[RUSSIA E NUOVE SANZIONI DELL'UE | Consulsped Srl](#)

3. Nuove regole per l'indicazione del mezzo alla partenza nelle dichiarazioni di transito unionale interno T2

Nel nuovo regime del transito, l'allegato B del RD n. 2446 del 2015 e successive modifiche, contiene le informazioni precise per consentire l'accertamento e il comportamento da tenere nell'eventuale sostituzione,

durante il tragitto, del mezzo di trasporto:

- **alla partenza**, nel data element 19 05 000 000 (ex casella 18 DAU);
- **attivo alla frontiera**, nel data element 19 08 000 000 (ex casella 21 DAU);
- **numero identificazione del container**, nel data element 19 07 000 000 (ex casella 31 DAU).

DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI AEO: se chiedono la deroga all'indicazione dell'identità del mezzo di trasporto alla partenza (punto 2.2 e 2.3, pg. 4 della Circolare n. 16 del 29 maggio 2024), indicando il **loro numero di autorizzazione AEO**, devono:

- essere i titolari di regime del transito e
- avere certezza **che il mezzo caricato giunga a destino**.

Questo è un rischio per l'azienda, poiché, qualora vi sia un trasbordo del mezzo (esempio per rottura), va verbalizzato dall'autorità doganale (Polstrada) e aggiornato il documento di transito.

Ne consegue che, qualora le merci siano trasportate a collettame e consegnate a courier, il soggetto AEO predisporrà la dichiarazione di esportazione B1, mentre sarà il courier ad emettere la dichiarazione doganale di transito, D1/D2/D3, avendo l'obbligo di presentare la merce tale quale alla dogana di destino.

È preferibile, usare tale esonero solo per trasporti gestiti dall'azienda o camion completi.

Eventuali difformità in caso di controllo, comportano un abbassamento dell'affidabilità riconosciuta con l'AEO.

DISPOSIZIONI PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI: devono indicare il mezzo che utilizzano per il trasporto alla partenza.

La Circolare, prot. n. 10595 RU del 25/03/2014, è stata abrogata. Ora si applica la Circolare n. 16 del 29 maggio 2024, la quale a pagina 4, afferma che, indicazioni generiche, quali "CAMION, AEOREO, RIMORCHIO" nelle dichiarazioni di transito, non sono più ammesse.

L'indicazione dell'identità dei mezzi di trasporto, sopra indicati, avviene, pertanto, come segue:

- camion: **indicare la targa del rimorchio o del mezzo che viene caricato;**
- nave: **indicare il n. container che viene caricato e arriva a destino (no nome dell'imbarcazione);**
- aereo: **indicare il n. paletta aerea (no numero e data del volo);**
- carrozza ferroviaria: **indicare il n. vagone.**

Le stesse prerogative si usano nel caso di emissione di transito unionale esterno T1.

Consulta la news nel sito:

[NUOVE REGOLE PER L'INDICAZIONE DEL MEZZO ALLA PARTENZA NELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO UNIONALE INTERNO T2 | Consulsped Srl](#)

4. Prego verificare la ricezione newsletter CONSULSPED/CAD EUROPA

Buongiorno a tutti,

Nel caso **non riceviate** la ns. newsletter, Vi invitiamo a fare controllare al Vs. It Manager / Sistemista Informatico se le ns. mail vengono classificate come spam applicando le dovute correzioni come, per esempio, **mettere l'indirizzo del mittente nella Whitelist**.

L'indirizzo del mittente è info@consulspedsrl.com

Ricevere la nostra newsletter è per Voi importante, in quanto Vi permette di rimanere aggiornati su novità doganali/accise che sono di immediata applicazione e non rimanere fuori dalla complessità di un mondo che cambia in continuazione, necessitando di aggiornamento continuo.

5. Per visualizzare loghi e immagini

Al fine di visualizzare correttamente loghi e immagini, Vi preghiamo di fare la seguente azione: tasto destro, blocca, non bloccare mail questo gruppo o lista di distribuzione.

Grazie per la collaborazione

CONSULSPED SRL - Operatore Economico Autorizzato (AEO) n. IT AEOC 09 0110

Sede legale Via Martin Luther King, 10 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Tel. 0422 997711

E-mail: sede.tv@consulspedsrl.com

Sito Web: <http://www.consulsped.com>

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.

Casa di Spedizioni, Consulsped Srl Via Martin Luther King, 10, Casale sul Sile, 31032 TV IT

www.consulsped.com 0422997711

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)